

SENTENZA
CASSAZIONE
11673.12



11673.12
11 LUG. 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 111/2010

SEZIONE LAVORO

Cron. 11673

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 26/04/2012
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere -
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 111-2010 proposto da:

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

MISSERE ANTONIO, CASCIELLO LAURA, ESPOSITO D'ONOFRIO GENNARO, CREA STEFANO, TARALLO DARIO, LAMONICA VINCENZO, RICCARDI DONATA, LIONETTI GLORIA, D'ERRICO ENRICO, CREA

2012

1291

DOMENICO, CHINCA VIRGINIO, BATTAGLINI PIETRO, LUPO
MONICA, NERI ROBERTA, PIANIGIANI ALESSANDRO, REBECCHINI
ANTONIETTA, MATTERA GABRIELLA, ODDI SILVIA, MELONI
ANTONIO, CAPUTO GENNARO, BERTINI ANGIOLO, BACHINI ULIANA,
VETTORI MARINELLO, IOZZI IVANO, domiciliati in ROMA, VIA
CAMOZZI 1, presso lo studio dell'avvocato CUCCI MASSIMO,
che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ABBAGNALE MASSIMO, SCARAFIOCCA GERMANO, giusta delega in
atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 957/2009 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 13/07/2009 r.g.n. 1931/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/04/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;

udito l'Avvocato GIOVANNI PALATIELLO (AVVOCATURA DELLO
STATO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.





udienza 26.4.2012, causa n. 4

R.G. n. 111/2010

SVOLGIMENTO DL PROCESSO

Il Tribunale di Pisa decidendo le cause riunite di cui ai procedimenti nn. 415 e 630/2003 introdotte da alcuni Ufficiali giudiziari condannava il Ministero della giustizia al pagamento in favore degli attuali intimati delle somme di cui alla sentenza a titolo di percentuale del 15% sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario nella vendita dei corpi di reati per l'anno 2001 e 2002, con accessori.

Sull'appello del Ministero la Corte di appello di Firenze rigettava l'appello, salvo il punto della spettanza dei soli interessi legali: la Corte osservava che vi erano due punti indiscussi della vicenda; il protrarsi dello stato di incertezza e caos contabile circa la determinazione dei compensi effettivamente da corrispondere agli Ufficiali giudiziari ex art 122 D.P.R. n. 1229/59 e la spettanza degli stessi. Tale situazione di incertezza aveva portato il legislatore con la legge n. 11/2001 a determinare la dovuta misura del 15% in una somma pari a quella percepita nel 1997 per il 1998 ed il 1999 e, vista l'impossibilità di determinare le somme effettivamente spettanti per il 2001 e 2002, emersa in inutili CTU disposte in controversie analoghe, si doveva procedere alla liquidazione in via equitativa come operato per gli anni precedenti dalla citata legge. Circa le somme già corrisposte dal Ministero si trattava di pagamenti pacificamente incompleti ed eseguiti sulla base di indicazioni delle società di riscossione, in relazione a sistemi di imputazione contabile che, nel frattempo, si erano resi più complessi.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ministero con quattro motivi; resistono gli intimati con controricorso. Quest'ultimi hanno depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. L'importo dovuto non era mai stato quantificato e non si era mai fatto cenno a quanto pagato dal Ministero. La situazione di caos non era stata in realtà provata ed addirittura non era stata neppure dedotta. L'Amministrazione aveva attribuito con decreti dirigenziali le somme effettivamente risultanti a titolo di "percentuale" per il periodo di cui è causa.

Il motivo appare infondato. Nella presente controversia i Giudici di appello hanno accertato che a titolo di "percentuale" di cui all'art. 122 DPR n. 1229/59 le somme corrisposte agli intimati

costituivano pacificamente pagamenti parziali eseguiti in base a quanto si era riusciti a valutare sulla scorta di alcune (inadeguate) indicazioni delle società di riscossione, in relazione a sistemi di imputazione contabile che, nel frattempo, si erano resi più complessi e diversificati che in precedenza. Emerge quindi dalla sentenza impugnata che spettavano con certezza somme ulteriori rispetto a quelle corrisposte e, pertanto, l'esistenza di tali crediti (anche se di ammontare non quantificato), è stata positivamente accertata. La Corte di appello ha peraltro liquidato in via equitativa le dette spettanze alla luce di ragionevoli presunzioni seguite dallo stesso Legislatore per liquidare le spettanze degli anni immediatamente precedenti, liquidazione ex art. 432 c.p.c. certamente possibile nei casi in cui non sia possibile determinare il dovuto, ma il diritto, invece, risulti certo (cfr. da ultimo cass. n. 22522/11- sul risarcimento del danno- secondo la quale " il giudice di merito non può rifiutare la quantificazione secondo equità di un pregiudizio certo nella sua esistenza, di cui il danneggiato abbia offerto la prova, attribuendo arbitrariamente esclusiva rilevanza ad un unico criterio di valutazione, qualora la situazione manifesti ulteriori margini di incertezza, nella determinazione del preciso ammontare, che permarrebbero anche qualora fosse dimostrato l'elemento incerto ritenuto ostativo"). Pertanto nella presente controversia è stato ritenuto con un accertamento insindacabile in questa sede l'esistenza di un diritto a somme non corrisposte per il titolo prima ricordato, che- quindi- sono state liquidate ex art. 432 c.p.c. , non avendo parte ricorrente dimostrato di aver corrisposto interamente il dovuto. Quanto sin qui esposto non si pone in contrasto con l'orientamento di questa Corte espresso nella sentenza n. 6205/2010 che pone a carico dell'Ufficiale giudiziario l'onere di dimostrare che siano state riscosse dall'Erario le somme su cui calcolare la prevista " percentuale" in quanto, come già detto, tale onere risulta assolto, mentre l'Amministrazione non ha dimostrato di avere corrisposto il dovuto, essendo emerso che i pagamenti effettuati erano parziali e determinati in base a inaffidabili e carenti criteri contabili . Lo stato di caos e di incertezza circa i modi di rilevazione dei compensi appare come un mero giudizio sui tentativi giudiziari per cercare di determinare l'esatta entità delle somme dovute e certamente non andava *ex ante* dedotto, sicché non sussistono le dedotte violazioni procedurali.

Con il secondo motivo si allega la violazione e la falsa applicazione 432 c.p.c.: non si poteva procedere ad una valutazione equitativa perché mancava la prova che spettassero somme maggiori di quelle erogate

Sul punto si è già detto *supra*: dalla sentenza impugnata emerge che le somme corrisposte dall'Amministrazione erano "pacificamente" inadeguate in quanto fondate su dati parziali e carenti, non in linea con le innovazioni anche di ordine contabile intervenute nei sistemi di riscossione. La motivazione sul punto della liquidazione in via equitativa appare congrua e logicamente motivata; le censure sembrano sollevare una questione di diritto, ma in realtà muovono una inammissibile (in questa sede) questione di fatto concernente l'accertamento effettuato dai Giudici di appello dell'esistenza di crediti non soddisfatti.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. art. 122 D.P.R. n. 1229/1959 e dell' art. 1 L. 11/2001. La legge del 2001 (che aveva carattere eccezionale) si applicava solo per i compensi per il 2008 ed il 1999, mentre era stata utilizzata per determinare anche per i compensi spettanti per gli anni successivi.

Il motivo è infondato: la Corte non ha affatto applicato la legge n. 11/2001 anche per un periodo non considerato dalla detta normativa, ma l'ha solo richiamata come parametro per liquidare i compensi spettanti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) in via equitativa.

Con il quarto motivo si allega il vizio di motivazione: il Giudice del merito ha riconosciuto che per i due anni di cui è causa il Ministero aveva effettuato pagamenti parziali, ma tali somme poi non sono state detratte dal dovuto.

Il motivo è infondato in quanto totalmente generico non avendo parte ricorrente dimostrato in alcun modo che in primo grado (quando si sono calcolate le spettanze per ciascun intimato) non sia stato detratto il percepito, come allegato invece da controparte. Peraltro la stessa sentenza impugnata parla chiaramente di pagamenti parziali, il che fa ritenere, in mancanza di qualsiasi allegazione in senso contrario, che tali pagamenti siano stati detratti dal "totale" spettante.

In conclusione va rigettato il ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità stante la complessità della materia e la mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.4.2012

Il Consigliere estensore
(dr. Giuseppe Bronzini)

Giuseppe Bronzini

Il Presidente

Hannoyer

IL CANCELLIERE

Giuseppina Ricci

Depositato in Cancelleria



oggi, 11 LUG. 2012

IL CANCELLIERE

Giuseppina Ricci

Giuseppina Ricci

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del
Sig. Mura..... in forma legale.

Roma, il 4 SET 2012



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FONTANA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Fontana", written over the printed name.

N.2 COPIE: Legale
DIRITTI €ur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: CUCCI
IL: 04/09/2012

Numero: 11673

Anno: 2012

Civile

N.1 COPIA: Legale
DIRITTI €ur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: AVV GEN STATO
IL: 24/07/2012